



COMUNE DI CARCOFORO

Provincia di Vercelli

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO 2024 - 2026

(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

(approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 14.07.2023)

SOMMARIO

- 1. PREMESSE**
- 2. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO**
- 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- 4. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- 5. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- 6. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- 7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- 8. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- 9. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

1. PREMESSE

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.”

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato

approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2-Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell'ultimo biennio;
- **l'intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l'avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all'unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità ("Canone unico") viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il DUP 2024/2026 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma l'impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

A. **Le disposizioni della Legge di bilancio 2020** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29 relativo ai *"contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche."*
- Del comma 38 relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *"investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio"*.

- Del comma 42 relativo ai *“contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”*.
 - Del comma 44 che istituisce un fondo d’investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all’anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
 - Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.
- B. Dell’articolo 6, comma 7, del **decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 che ha istituito il **“Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”** destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione a favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.
- C. **Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)**, in particolare per quanto attiene alle previsioni:
1. Del comma 407 relativo ai contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.
 2. Del comma 415 che prevede l’incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell’assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.
 3. Dei commi 534/542 che assegnano contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni.
- D. **Le disposizioni recate dal comma 460 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ai sensi del quale, “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di**

tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche."

E. **Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 866, della Legge 205/2017** ai sensi del quale **"Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:**

- a) *dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) *in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) *siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità."*

F. Le disposizioni recate della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l'altro, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.
- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
- Dei commi da 607 a 609 che istituiscono il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, **con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
- Dei commi 676 e 677 che per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è **rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

- Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
- Dei commi da 776 a 778 che istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.
- Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono** un apposito fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
- Del comma 782 che proroga **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
- Dei commi 822 e 823 che autorizzano gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare, per la copertura dei maggiori costi energetici, le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
- Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.
- 4. Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **manca di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

2. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO

Spese di investimento

Si rimanda alla sezione "Piano degli investimenti e relativo finanziamento".

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

La percentuale di indebitamento attualmente prevista per il triennio in corso risulta rispettosa dei limiti di indebitamento normativamente previsti.

Nel corso del triennio 2024/2026 non si prevede di fare ricorso all'indebitamento.

3. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE

Nel corso del triennio 2024/2026, l'Ente intende gestire i servizi rivolti all'utenza secondo la seguente articolazione:

Servizi gestiti in forma diretta

Il Comune gestisce in forma diretta i servizi di amministrazione generale, i lavori pubblici, manutenzione e gestione patrimonio, servizio idrico integrato, i servizi attinenti la cultura, sport e tempo libero e alcuni aspetti delle politiche sociali.

Servizi gestiti in forma associata

Il Comune fa parte dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, con sede in Varallo (VC), costituita dai comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. N. 267/2000 e smi, dell'articolo 12 della legge regionale 11/2012 e smi e degli articoli 2 e 3 della legge regionale 3/2014, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, alla quale sono state conferite, per ora, quattro funzioni fondamentali, quali:

- l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- le funzioni socio-assistenziali;
- Convenzione di adesione alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita presso l'Unione Montana dei Comuni di Valsesia.

Servizi scolastici:

- scuola infanzia e primaria di 1° grado con i Comuni di Boccioleto (capo convenzione), Balmuccia, Rossa, Alto Sermenza, presso il plesso di Boccioleto (VC), Via Roma n. 43.

- Con i medesimi Comuni è gestito in forma associata il servizio di trasporto scolastico. Il comune di Carcoforo è proprietario del mezzo scuolabus, mentre l'autista è messo a disposizione dal Comune di Alto Sermenza.
- scuola secondaria di 1° grado con i Comuni di Alto Sermenza, Boccioleto, Rossa, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Rassa, Mollia e Alagna Valsesia.

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti tramite appartenenza al consorzio obbligatorio comuni del Vercellese e della Valsesia (C.O.VE.VA.R.).

Promozione turistica attraverso l'ATL Valsesia Vercelli – Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese.

Servizi affidati ad altri soggetti

Nessuno.

L'ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: Nessuno.

Enti strumentali partecipati:

C.O.VE.VA.R. – Consorzio obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia.

Società controllate

Nessuna.

Società partecipate

La società Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCRL, nata dalla fusione delle società Azienda Turistica Locale del Biellese s.c.a.r.l. e ATL Valsesia Vercelli.”. la società ha finalità di promozione turistica locale e di sviluppo economico.; la partecipazione del Comune di Carcoforo è dello 0,06%.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Nessuna.

4. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

5. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA

Entrate tributarie

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

La legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 738 dell'art. 1, ha abolito la IUC a decorrere dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disciplinando ai seguenti commi l'IMU ed attuando così, di fatto, l'unificazione di IMU e TASI mediante assorbimento della seconda nella prima.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - i compiti di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati.

Con la delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, l'Autorità, nell'adottare il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ha individuato nuovi criteri di riconoscimento dei "costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti", quindi delle voci di costo da contemplare all'interno del PEF, il quale dovrà altresì essere predisposto a livello di Ambito Territoriale e non più di singolo ente.

La legge 160/2019 disciplina, ai commi 816 e seguenti, il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" che, a decorrere dal 2021, "sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"

A partire dall'esercizio 2021, pertanto, l'Ente ha provveduto ad applicare il nuovo Canone, dotandosi preliminarmente di specifico regolamento.

Il comma 817 prevede che il Canone debba essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal medesimo, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'Amministrazione non si è avvalsa di tale facoltà e pertanto ha provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2021/2023 una previsione di gettito congrua con la somma del gettito storico dei canoni e tributi sostituiti.

I commi 837 e seguenti disciplinano l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un ulteriore canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Non essendo presenti mercati sul territorio comunale, l'Amministrazione non intende procedere all'istituzione del tributo in parola.

Alla data di redazione del presente documento, l'Ente ha approvato:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022/2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30/05/2022;

L'ente ha confermato per il 2022 ed il 2023, e analogamente si intende proporre al Consiglio Comunale per il triennio 2024/2026:

- le aliquote imu approvate con deliberazione n. 3 in data 03/04/2021;
- le tariffe del canone unico patrimoniale approvate deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 03/04/2021.

Il sistema tariffario e tributario è rimasto finora stabile nel tempo, garantendo all'ente ed al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione; l'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa.

I mutati rapporti per la gestione dei servizi di segreteria convenzionata con il Comune di Alto Sermenza, a seguito della fusione dei Comune di Rimasco e di Rima San Giuseppe – rapporto che muta da (Rimasco 37%, Rima San Giuseppe 33%, Carcoforo 30%) a (Alto Sermenza 60%, Carcoforo 40%) unitamente alla esigenza di co-finanziare con “surplus” di parte corrente (Avanzo Economico) iniziative di finanziamenti, hanno determinato nel 2020 la necessità di aumentare gli introiti tributari. È così stata prevista, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2019, l'istituzione dell'addizionale comunale irpef con una aliquota iniziale pari allo 0,4%, successivamente mantenuta invariata, così come si propone per il triennio 2024/2026.

L'Amministrazione intende confermare anche per il triennio 2024/2026 i tributi IMU e TARI come delineati nei sopra citati Regolamenti, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'Amministrazione intende altresì dare impulso all'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti.

Si intende quindi accelerare e rendere più incisiva l'attività di verifica della base imponibile IMU e TARI al fine di recuperare le fasce di evasione dei due tributi che rappresentano la parte più consistente delle entrate correnti.

Le entrate extratributarie che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti:

- diritti di segreteria
- diritti di segreteria per rilascio carte d'identità

L'Ente si propone di mantenere invariati gli importi dei diritti richiesti in relazione al rilascio di certificati e carte d'identità, mentre si riserva di valutare l'adeguamento dei diritti in materia urbanistica.

Le entrate extratributarie che prevedono la riscossione di proventi tariffari sono le seguenti:

- Acquedotto comunale.

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe applicate nell'esercizio in corso.

Alle entrate succitate, si sommano le seguenti principali entrate extratributarie:

- Fitti attivi di fabbricati e di fondi rustici
- Proventi dalle centraline idroelettriche
- Sovracanoni bacini imbriferi
- Concessioni cimiteriali

6. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE

L'Ente alla data odierna non dispone di unità di personale proprio; per il prossimo triennio, non si prevedono modifiche alla situazione attuale.

7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO

Nel corso del triennio 2024/2026 si prevede la realizzazione delle seguenti spese in conto capitale.

esercizio 2024:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio comunale.	50.000,00	Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b)
	85.000,00	Contributo ministeriale "piccoli comuni" ex DM 29/1/2021
TOTALE	135.000,00	

esercizio 2025:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio comunale.	85.000,00	Contributo ministeriale "piccoli comuni" ex DM 29/1/2021
	40.000,00	Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 44
TOTALE	125.000,00	

esercizio 2026:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Interventi di efficientamento energetico e di messa in	40.000,00	Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 44

sicurezza del patrimonio comunale.	85.000,00	Contributo ministeriale "piccoli comuni" ex DM 29/1/2021
TOTALE	125.000,00	

L'Amministrazione valuterà l'opportunità di finanziare, ove possibile, ulteriori spese di investimento mediante l'accesso ad eventuali finanziamenti e, eventualmente, mediante applicazione di quote di avanzo di amministrazione (a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente programmazione) e/o di avanzo economico.

8. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri, con l'obiettivo di conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

La Legge di bilancio 2019 ha abolito, a decorrere dal succitato esercizio, le regole relative al pareggio di bilancio, ivi compresa la disciplina relativa all'acquisizione e/o cessione di spazi finanziari, portando il vincolo di finanza pubblica a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL.

A decorrere dall'esercizio 2019, pertanto, il bilancio si considera "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

In fase gestionale, il già citato monitoraggio degli equilibri finalizzato al raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche di un

risultato dell'equilibrio di bilancio non negativo, è finalizzato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE					
			2024	2025	2026
Avanzo amministrazione	(+)	885,53	0,00	0,00	
FPV per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	129.968,04	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	110.703,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	145.050,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	386.606,80	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Titolo 1 Spese correnti	(-)	346.208,80	288.500,00	289.000,00	289.500,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	25.600,00	26.500,00	26.000,00	25.500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	+ 14.798,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE					
Avanzo amministrazione	(+)	1.822.665,33	0,00	0,00	0,00
FPV per spese c/capitale	(+)	249.729,24	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	437.269,29	135.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 6 (mutui)	(+)	125.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	(+)	2.634.663,86	135.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	2.649.461,86	135.000,00	125.000,00	125.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	- 14.798,00	0,00	0,00	0,00

9. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2024/2026, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 140.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

<p style="text-align: center;">Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)</p>
--

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha da ultimo disposto, all'art. 57 comma 2, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei succitati piani triennali a decorrere dall'esercizio 2020.

Stante anche la ridotta disponibilità di dotazioni strumentali l'Amministrazione ritiene, pertanto, di non predisporre il succitato strumento di programmazione.

Le spese a cui ci si riferisce sono gestite in convenzione con il Comune di Alto Sermenza che attua le medesime accortezze del punto precedente.

Il Comune di Carcoforo non possiede autovetture di servizio. L'ente, la cui sede è utilizzata con il Comune di Alto Sermenza, ha in dotazione n. 4 PC, una stampante a noleggio centralizzata multifunzione/fotocopiatrice/scanner, una stampante ad aghi per la redazione degli atti di stato civile e delle tessere elettorali, un server. Vi è inoltre una postazione per PC, stampante e scanner esclusivamente dedicata all'emissione della carta d'identità elettronica. Si precisa che ogni eventuale e futuro stanziamento dovrà attenersi soltanto alla sostituzione di macchinari deteriorati o alla loro riparazione ovvero, infine, all'acquisto di aggiornamenti o avvicendamenti di macchine obsolete, essendo ovvio che – seppur in un'ottica di risparmio – non si possa privare l'Ente della indispensabile efficienza e della normale operatività. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sono in parte ceduti in locazione, dai quali viene percepito un affitto.

<p style="text-align: center;">Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali</p>
--

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di

pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Nel triennio 2024/2026 non si prevede di dare corso alla alienazione di beni patrimoniali.

Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1.5 al decreto medesimo (*da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione*)

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non essendo previste opere di importo unitario pari o superiore a 150.000,00 euro non si procede alla stesura del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.